



Ministero dell'Istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale "Maria Piazzoli"

Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102

e-mail: bgic867007@istruzione.it pec: bgic867007@pec.istruzione.it

sito web: www.icranica.edu.it

Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161

A tutto il personale
Alle famiglie
dell'I.C. Maria Piazzoli
Alla Commissione elettorale
Alla DSGA sig.ra Maria Teresa
Dentella
Al SITO

Oggetto: Elezioni del Consiglio d'Istituto - Tempistica presentazione delle liste elettorali e riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi elettorali

Si comunica a quanti in indirizzo, che le liste elettorali, con i nomi dei candidati al Consiglio di Istituto, devono essere presentate a mano alla segreteria dell'istituto scolastico, situata in via Simone Elia 6, a partire **dalle ore 9.00 del 28/10/2024 ed entro le ore 12.00 del 02/11/2024**, utilizzando l'apposita modulistica, in allegato alla presente (*All.1 Presentazione lista, All.2 Dichiarazione del candidato, All.3 Presentatori di lista*).

Come previsto dall'art. 32 dell'O.M. 15 luglio 1991 n. 215 "Presentazione delle liste dei candidati", ciascuna lista può essere presentata:

1. da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
2. da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
3. da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Pertanto, le liste dovranno essere presentate dal seguente numero di Presentatori di lista:

- Lista personale ATA: 2 presentatori
- Lista docenti: 8 docenti presentatori
- Lista genitori: 20 genitori presentatori

Le liste saranno consegnate dalla segreteria alla Commissione Elettorale per i controlli di validità e per l'affissione all'Albo, che avverrà **dopo le ore 12.00 del 02/11/2024**, come previsto dall'art 33 del OM 215/91.

Si ricorda che, **a partire dal 30/10/2024 e fino al 15/11/2024**, è possibile effettuare la presentazione dei candidati e l'illustrazione dei programmi da parte dei rappresentanti di lista e dei candidati stessi, per le singole categorie. È pertanto consentito lo svolgimento di riunioni nei locali della scuola, al di fuori dall'orario delle lezioni.

Nello stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione dei comunicati riguardanti l'illustrazione dei programmi.

Le richieste per lo svolgimento delle suddette riunioni, devono pervenire **entro il 07/11/2024** tramite la posta elettronica istituzionale bgic867007@istruzione.it all'attenzione della Dirigente Scolastica, utilizzando la modulistica allegata alla presente (*All.4. Richiesta spazi per presentazione lista*).

Si riportano in calce alla presente comunicazione gli artt. 30, 31, 32, 33 e 35 dell'O.M. 15 luglio 1991 n. 215, utili per la formazione delle liste e la presentazione dei candidati.

Sulla base delle richieste pervenute, la Dirigente Scolastica stabilisce e comunica il diario delle riunioni, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo on line del sito.

La Dirigente Scolastica

Dr.ssa Matilde Giovanna Naccarato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il responsabile dell'esecuzione del procedimento: ass.te amm.va: Dragonetti Caterina

<Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2024-2025\Protocolli 2024-2025\Comunic. present. liste\4. Comunicazione presentazione liste.docx>

Allegati:

- All.1 Presentazione lista,
- All.2 Dichiarazione del candidato,
- All.3 Presentatori di lista
- All.4 Richiesta spazi per presentazione liste

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o d'istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o d'istituto, né può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:
 4. da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
 5. da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 6. da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 - Esposizione delle liste

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2°

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o d'istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.